



## **COMUNICATO UFFICIALE N.17** **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 7/AA al N. 9/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2018**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 7/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 722 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Alessandro ROMANO avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO ROMANO, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle N.O.I.F., nonché agli artt. 17, comma 4, 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione al punto 1.1 lett. c) del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1° luglio 2016, per avere omesso il pagamento delle quote annuali di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico per quattro stagioni consecutive (dalla S.S. 2013/2014 alla S.S. 2016/2017) nonché per avere svolto, nella stagione sportiva 2016/2017, l'attività di istruttore giovani calciatori della A.S.D. TIEFFE CLUB, partecipante al Campionato di categoria Esordienti organizzato dal Comitato Regionale Sicilia, in assenza di tesseramento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro ROMANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Alessandro Romano;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 8/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1062 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Franco BALEANI e della società G.S.D. CASTELFIDARDO avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCO BALEANI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società G.S.D. Castelfidardo, in violazione dell'art. 10, comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 153 del 09.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2017 ore 18:00, la fideiussione per Euro 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

G.S.D. CASTELFIDARDO, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco BALEANI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società G.S.D. CASTELFIDARDO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Franco BALEANI e di € 667,00 (seicentosessantasette/00) di ammenda per la società G.S.D. CASTELFIDARDO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbri

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 9/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1227 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Roberto BIZZOCCHI e della società S.S.D. VIS PESARO 1898 A.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO BIZZOCCHI, all'epoca dei fatti copresidente dotato di poteri di rappresentanza e legale rappresentante pro tempore della società S.S.D. Vis Pesaro 1898 A.r.l., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di una serie di "post" pubblicati sul social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni offensive dell'onore e del decoro, nonché lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale del sig. Collu Giuseppe, arbitro della gara S.S.D. Vis Pesaro 1898 A.r.l. – Città di Campobasso disputata in data 29/04/2018 e valevole per il campionato nazionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti;

S.S.D. VIS PESARO 1898 A.R.L., per responsabilità diretta, ex artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto BIZZOCCHI e dal Sig. Marco Ferri, copresidente e legale rappresentante, per conto della società S.S.D. VIS PESARO 1898 A.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 mesi di squalifica per il Sig. Roberto BIZZOCCHI e di € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società S.S.D. VIS PESARO 1898 A.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini